

Riammissione alla Rottamazione-quater. In arrivo le lettere di risposta con gli importi dovuti

In arrivo le lettere di risposta a chi ha [chiesto la riammissione alla Rottamazione-quater entro lo scorso 30 aprile](#). Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la **comunicazione delle somme dovute con il dettaglio degli importi da corrispondere** e le indicazioni per procedere al pagamento agevolato. L'invio delle comunicazioni, in riscontro alle circa 247 mila domande presentate, sarà completato entro il 30 giugno, come previsto dalla [Legge di conversione del decreto Milleproroghe](#).

Cosa contiene la comunicazione

Le comunicazioni delle somme dovute arriveranno mediante lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione contiene un prospetto di sintesi con carichi/cartelle/avvisi inseriti nella domanda di riammissione, importi da pagare ai fini della rottamazione e scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione.

I contribuenti hanno infatti potuto optare per il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate di pari importo (31 luglio e 30 novembre

2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027). La comunicazione contiene inoltre i moduli precompilati per il pagamento delle rate e le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione sul conto corrente.

Una copia della comunicazione ricevuta sarà disponibile anche nell'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Cosa prevede la riammissione alla Rottamazione-*quater*

La [Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe \(D.L. n. 202/2024\)](#) ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-*quater*, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “*decaduti*” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, **potevano presentare entro il 30 aprile 2025** domanda di riammissione ai benefici previsti. La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, la cosiddetta Rottamazione-*quater*, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione
del 16 giugno 2025)